

Decorrenze per gli iscritti alle Gestioni esclusive dell'AGO

Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla c.d. riforma Monti Fornero (DL n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011) non trova applicazione la c.d. finestra mobile (accesso al pensionamento decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti).

Per coloro che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2012 l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata decorrerà dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

Per quanto riguarda il personale del comparto Scuola e Alta formazione artistica e musicale (AFAM), l'accesso al pensionamento continua a essere disciplinato dalle disposizioni della legge n. 449/1997, con riferimento all'anno di maturazione dei requisiti e non già all'anno successivo, come previsto dalla legge n. 148/2011.

La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi:

1) Soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

2) "Opzione donna" - lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola ed AFAM il regime delle decorrenze è quello di cui all'articolo 1, comma 21 del DL n. 138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente, per coloro che maturano il diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2015 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM).

3) addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al D.lgs. n. 67/2011 ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012;

4) lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ai sensi del D.lgs. n. 42/2006, ai quali continua ad applicarsi il comma 3, dell'articolo 12 della legge n. 122/2010. Per il personale del comparto scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, così come successivamente modificate dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011. In altri termini, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012, accede al trattamento pensionistico dal 1° settembre o 1° novembre, in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM, successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti.